

DELIBERA N.106/24/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ
TELERADIO DIFFUSIONE BASSANO S.R.L. (SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “ANTENNA TRE VENETO” – LCN 15),
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 44,
COMMA 4 DEL D. LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, DELLE DISPOSIZIONI
DI CUI AGLI ARTICOLI 43, COMMA 1, LETT. A) E 44, COMMA 1 DEL D.
LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN COMBINATO DISPOSTO CON
L’ARTICOLO 3, COMMI 1 E 2 DELL’ALLEGATO “A” ALLA DELIBERA
AGCOM N. 538/01/CSP E DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 46,
COMMA 1, LETT. C) DEL D. LGS. 8 NOVEMBRE 2021, N. 208, IN
COMBINATO DISPOSTO CON L’ARTICOLO 4, COMMI 1 E 5 DEL D.M. N.
581/1993**

**(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE
COMUNICAZIONI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA N. 03/24 –
PROC. 15/24/MRM-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 settembre 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;



VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “*Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “*Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la legge della regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 10 aprile 2001, recante “*Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.com.)*”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “*Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni*”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le



comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell’*Accordo Quadro 2023* tra l’Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l’Autorità delega al Co.re.com” *l’esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l’ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell’Autorità*”;

VISTO il “*Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale*”, approvato dal Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del CO.RE.COM. Friuli Venezia Giulia - Cont. n. 03/2024 è stata contestata, in data 3 maggio 2024 e notificata in pari data, alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. - fornitore dei servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale con il marchio editoriale “Antenna Tre Veneto”, la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 4 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 dell’allegato “A” alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1, lett. c) del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 4, commi 1 e 5 del d.m. n. 581/1993. Le violazioni sono state riscontrate nell’ambito dell’attività di monitoraggio della programmazione finalizzata alla verifica della conformità della programmazione alla normativa legislativa e regolamentare in vigore, in particolare, in tema di pubblicità e obblighi di programmazione e garanzie dell’utenza, che il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia compie su delega dell’Autorità, e che ha condotto all’avvio di una sessione di monitoraggio dei programmi trasmessi dall’emittente dalle ore alle ore 00.00 del giorno 18 marzo 2024 alle ore 24.00 del giorno 24 marzo 2024.

Il CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia, infatti, ha richiesto con nota del 2 aprile 2024 (prot. n. 2742/P), al fornitore SMAV copia delle registrazioni dei programmi diffusi nel suddetto periodo, che sono state debitamente acquisite in data 3 aprile 2024.

Il Comitato, dopo aver analizzato le registrazioni e disposto una “*Relazione sull’attività delegata di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva In riferimento all’emittente fornitore “Antenna Tre Veneto*”,



facente capo alla Società “Teleradio Diffusione Bassano S.r.l.”, ha ritenuto che sussistessero i presupposti per l’avvio di un procedimento di contestazione per la violazione di molteplici disposizioni legislative e regolamentari in materia di riconoscibilità del messaggio pubblicitario e sponsorizzazioni.

In particolare, dagli esiti dell’attività istruttoria espletata è emerso che l’emittente in parola ha violato le seguenti disposizioni normative:

- i. l’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in quanto nell’intero arco settimanale sottoposto ad esame sono state riscontrate violazioni determinate dalla presenza, all’interno dei telegiornali e delle relative repliche, di un numero di interruzioni pubblicitarie superiore a quanto consentito in rapporto alla durata lorda della trasmissione andata in onda. In particolare, la finestra delle “*previsioni del tempo*” risulta essere parte integrante del notiziario, essendo chiaramente delimitata dalla sigla iniziale e da quella finale dello stesso, così concorrendo a determinarne la durata lorda del programma ai sensi dell’art. 44, comma 7 del d.lgs. 208/2021. (*Cfr.* News edizione del Veneto del 18, 19 e 21 marzo 2024).
- ii. Gli articoli 43, comma 1, lettera *a*) e 44, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2, dell’allegato A alla delibera Agcom 538/01/CSP, in quanto nelle edizioni dei notiziari trasmessi e all’interno delle relative repliche, in tutte le giornate monitorate sono stati rilevati episodi di pubblicità non segnalata, realizzati tramite *spot* pubblicitari, della durata approssimativa di 10 secondi circa, aventi un taglio marcatamente promozionale dei prodotti e servizi offerti, non preannunciati da mezzi ottici e sprovvisti della dicitura “*pubblicità*”.(*Cfr.* Imprese Lolato e Menenghel).
- iii. L’art. 46, comma 1, lett. *c*), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’art. 4, commi 1 e 5, del decreto ministeriale 09 dicembre 1993, n. 581, in quanto nella trasmissione “*Notes*” e nella trasmissione “*Segnale orario*” nonché nelle relative repliche andate in onda durante l’intero periodo oggetto di monitoraggio, è stata rilevata, in più occasioni, la presenza di annunci di supposta sponsorizzazione, introdotti dalla formula “*in collaborazione con...*”, che però non si limitano all’offerta del programma accompagnata dalla sola citazione del nome e/o logotipo dell’impresa, bensì contengono un video di presentazione dei prodotti e servizi delle imprese “*sponsor*”, il cui contenuto promozionale appare non conforme a quanto previsto dalla normativa applicabile a tali fattispecie.

2. Deduzioni della Società

La società in parola ha inviato, con nota del 29 maggio 2024 (prot. n. 4934/A del 31 maggio 2024), memorie difensive in cui, in via preliminare, ha eccepito “*l’incompetenza del Co.re.com Friuli Venezia Giulia a sollevare la contestazione emarginata*” dal momento che “*il luogo ove è ubicata la produzione e messa in onda dei programmi di Antenna Tre Veneto è San Biagio di Callalta (TV); con la*



conseguenza che la competenza territoriale a sollevare qualunque contestazione ricade in capo al Co.re.com Veneto, e non già in capo a quello friulano”;

Entrando, poi, nello specifico degli episodi contestati, la società ha unicamente dichiarato che le interruzioni pubblicitarie segnalate sono “interne” al programma Meteo e quindi estranee al Notiziario, mentre in relazione alle altre violazioni contestate ha ribadito che “i contenuti non avrebbero avuto natura commerciale, bensì esclusivamente di sponsorizzazione, negando, inoltre, la natura pubblicitaria degli ulteriori messaggi promozionali contestati”.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito di ogni valutazione istruttoria, esaminata la documentazione in atti, e presa visione delle registrazioni, questa Autorità ritenendo dimostrata la violazione delle disposizioni contestate, decide di accogliere la proposta del CO.RE.COM. Friuli-Venezia Giulia di irrogazione di una sanzione pecuniaria nei confronti della società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “Antenna Tre Veneto”, e di procedere alla comminazione della sanzione per la violazione delle disposizioni di cui all’articolo 44, comma 4 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, delle disposizioni di cui agli articoli 43, comma 1, lett. a) e 44, comma 1 del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 3, commi 1 e 2 dell’allegato “A” alla delibera Agcom n. 538/01/CSP e delle disposizioni di cui all’articolo 46, comma 1, lett. c) del d. lgs. 8 novembre 2021, n. 208, in combinato disposto con l’articolo 4, commi 1 e 5 del d.m. n. 581/1993.

Per quanto concerne l’eccezione di incompetenza sollevata preliminarmente dalla società è da dire che questa Autorità, in data 3 maggio 2023 ha approvato il “Compendio di procedure operative per l’attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”, uno strumento riepilogativo dei principali obblighi gravanti sui fornitori di servizi di media audiovisivi lineari e dei relativi riferimenti normativi che fornisce indicazioni in ordine alle procedure e indirizzi applicativi che regolano l’attività delegata ai CO.RE.COM. in modo da assicurare una uniforme applicazione sul territorio della normativa di settore. Il suddetto Compendio stabilisce al cap.1.1 il che “La competenza territoriale dei Co.re.com. si radica in relazione al criterio della ricezione del segnale digitale terrestre, dovendosi intendere la tutela circoscritta ai telespettatori che risiedono nel territorio regionale/provinciale in cui il fornitore di servizi media è autorizzato a trasmettere”.

Di conseguenza, è stato corretto da parte del CO.RE.COM Friuli Venezia Giulia “l’inserimento, nel campione annuale da sottoporre a monitoraggio, di FSMA che diffondono anche in ambiti di competenza di altri Corecom, purché l’Agcom ed i Corecom interessati ne vengano tempestivamente informati”, come puntualmente accaduto con la nota informativa trasmessa dagli Uffici del CO.RE.COM Friuli-Venezia Giulia, in data 10 gennaio 2024, contestualmente all’Agcom, al CO.RE.COM Veneto ed al CO.RE.COM Trento (prot.n. 120/P). D’altra parte, di tale facoltà era già stata compiutamente informata la società con la nota del 2 aprile 2024 (prot.n. 2742/P)



riportante la richiesta delle registrazioni della programmazione, poi consegnate senza che venisse sollevata alcuna obiezione. Nel caso di specie, pertanto, si può ritenere che la contestazione delle norme violate sia stata correttamente sollevata dal CO.RE.COM Friuli-Venezia Giulia.

Anche le controdeduzioni espresse dalla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. riferite alle ulteriori violazioni contestate, non appaiono meritevoli di accoglimento:

la presenza della sigla del notiziario antecedente e di una sigla successiva alla messa in onda del “Meteo” non è sufficiente a classificare quest’ultimo quale programma autonomo, risultando quindi evidente il rapporto contenitore/contenuto, dove il primo elemento corrisponde necessariamente al programma “*Notiziario*” ed il secondo al contenuto “*Meteo*”, quest’ultimo concorrendo quindi alla quantificazione del tempo lordo del programma.

Ancora, il contenuto promozionale della programmazione monitorata appare non conforme a quanto previsto dal Testo unico dei servizi di media audiovisivi (d.lgs. n.208 dell’ 8 novembre 2021) il quale decreta che ciascuna comunicazione audiovisiva che abbia un contenuto commerciale deve soggiacere alle disposizioni normative dettate in materia di riconoscibilità e di distinzione delle medesime dal resto del contenuto editoriale. Negli *spot* contestati, della durata di 10 secondi circa, al contrario, non si ravvisa alcun mezzo di evidente percezione ottica necessario a marcare un’adeguata discontinuità tra la comunicazione commerciale stessa e il resto del contenuto editoriale e, quindi, a scongiurare qualunque forma di confusione tra i due contesti comunicativi.

Per ciò che concerne, infine, l’ultima fattispecie analizzata e contestata, questa Autorità ha accertato la presenza durante le trasmissioni “sponsorizzate” di numerosi messaggi dal taglio marcatamente promozionale nell’illustrazione dei prodotti e dei servizi offerti non conformi alle citate norme che vietano in modo esplicito qualsiasi riferimento di tipo pubblicitario ai prodotti o servizi dello “*sponsor*”.

CONSIDERATO che l’art. 43, comma 1, lett. a) del d.lgs. n.208 dell’8 novembre 2021 stabilisce che *“le comunicazioni commerciali audiovisive devono essere prontamente riconoscibili come tali e sono proibite le comunicazioni commerciali audiovisive occulte”*;

CONSIDERATO che l’art. 44, comma 1 del d.lgs. n. 208 dell’8 novembre 2021 afferma che *“la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali”*;

CONSIDERATO che l’art. 44, comma 4 del d.lgs. n.208 dell’8 novembre 2021 stabilisce che: *“la trasmissione televisiva di notiziari, opere cinematografiche e film prodotti per la televisione, ad esclusione di serie, film a episodi e documentari, può essere interrotta da pubblicità televisiva ovvero televendite o entrambi soltanto una volta per ogni periodo programmato di almeno trenta minuti”*;



CONSIDERATO che l'articolo 3, commi 1 e 2 della delibera n. 538/01/CSP sanciscono che *“la pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l'uso di mezzi di evidente percezione [...]”*, e che *“le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta pubblicità o televendita, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita”*;

CONSIDERATO che l'art. 46, comma 1, lett. c) del d.lgs. n.208 dell'8 novembre 2021 impone che *“I servizi di media audiovisivi o i programmi sponsorizzati “non devono stimolare all'acquisto o al noleggio dei prodotti o servizi dello sponsor o di un terzo, specialmente facendo riferimenti specifici di carattere promozionale a detti prodotti o servizi”*;

CONSIDERATO che l'art. 4, commi 1 e 5, del decreto ministeriale 09/12/1993, n. 581 affermano che *“la sponsorizzazione di programmi televisivi può esprimersi esclusivamente negli inviti all'ascolto e nelle offerte di programma che precedono immediatamente il programma stesso nonché nei ringraziamenti per l'ascolto o simili effettuati al termine del programma (c.d. “billboards”), accompagnati dalla sola citazione di nome e/o logotipo di una o più imprese, diverse dalla concessionaria, con esclusione di qualsiasi slogan pubblicitario e della presentazione di prodotti o servizi di queste”* e che *“ogni forma di comunicazione promozionale che presenti contenuto diverso o ulteriore o comunque modalità differenti, rispetto a quanto precedentemente commi, è da considerare messaggio pubblicitario”*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.033,00 (milletrentatre/00) a euro 25.823,00 (venticinquemilaottocentoventitre/00) ai sensi dell'art. 67, commi 2, lett. a), e 5, del d.lgs. n. 208/2021;

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentoottantadue/50) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi di grave entità, in considerazione della rilevazione, rispetto all'intera settimana oggetto di monitoraggio, di molteplici episodi di violazione delle disposizioni normative sopra specificate, tali da comportare significativi effetti pregiudizievoli a danno dei telespettatori. La società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l, inoltre, ha mantenuto una condotta recidivante avendo violato le predette norme in tema di riconoscibilità della pubblicità nel biennio precedente alla comminazione della presente sanzione (Cfr. del. 18/24/CSP).



B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha, di fatto, dimostrato di aver posto adeguate azioni ai fini dell'eliminazione o dell'attenuazione delle conseguenze dannose.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo in ambito locale, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Con riferimento alle condizioni economiche dell'agente, si ritiene che esse siano tali da giustificare la misura della sanzione pecuniaria oggetto del presente atto. In particolare, dalla consultazione della banca dati "Telemaco" del Registro delle Imprese, i cui dati si riferiscono al bilancio ordinario del 2023, risultano (voce A1 del conto economico) ricavi pari a 3.623.215 euro e un utile di esercizio.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689 *“salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo”*;

RILEVATO che, ai sensi del punto B.1, comma 9, della delibera 265/15/CONS, *“ove la condotta illecita sia unitaria (seppur frazionata nel tempo) e sia violata più volte la medesima norma, potrà trovare applicazione il cosiddetto “cumulo giuridico” delle sanzioni previsto dalla norma (art. 8 della legge 24 novembre 1981, n. 689), da cui deriva l'irrogazione di un'unica sanzione il cui importo è modulato tenendo conto di tutte le circostanze del caso (ivi compresa, soprattutto, la plurioffensività della condotta ed il suo protrarsi nel tempo)”*;

CONSIDERATO che, nel caso concreto, infatti, ricorre il c.d. concorso formale di illeciti, in quanto la messa in onda, seppur frazionata nel tempo/ripetuta in un preciso e ridotto arco temporale, delle medesime comunicazioni commerciali audiovisive, ha comportato in capo alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. la commissione con una sola azione di più violazioni della medesima disposizione normativa;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale della sanzione stessa previsto per la singola violazione più grave pari a euro 2.582,50 (duemilacinquecentottantadue/50) aumentata del triplo pari a euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) secondo il principio del cumulo giuridico delle sanzioni, di cui all'articolo 8 della legge 24 novembre 1981 n. 689;



UDITA la relazione della Commissaria Elisa Giomi, relatrice ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

ORDINA

alla società Teleradio Diffusione Bassano S.r.l. - fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale con il marchio editoriale "Antenna Tre Veneto", con sede legale a Bassano del Grappa, (VI), Via Marco Melchiorazzo 7 - CAP 36061- (PI. 01711410249), di pagare la sanzione amministrativa di 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, nei termini descritti in motivazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 , commi 2, *lett. a*), e 5, del d.lgs. n. 208/2021.

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81 - fatta salva la facoltà di chiedere il pagamento rateale della sanzione ai sensi dell'art. 26 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in caso di condizioni economiche disagiate - la somma di euro 7.747,50 (settemilasettecentoquarantasette/50) alla Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n.106/24/CSP*" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n.106/24/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 settembre 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

LA COMMISSARIA RELATRICE
Elisa Giomi

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba